



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE E PERSONALE

- artt. 250 e segg. c.p.p. -

I Pubblici Ministeri **dott. Maurizio CARBONE**, **dott. Antonio NATALE** e **dott. Marco COLASCILLA NARDUCCI**, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori presso il Tribunale di Taranto, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **PERRONE Vito**, nato a Modugno l'8.09.1967 e residente a Castellaneta;
2. **PONTASSUGLIA Vito Fortunato**, nato a Mottola il 24.06.1962 e residente a Castellaneta ;
3. **PRISCIANTELLI Giovanni**, nato a Gioia del Colle l'11.03.1967 e residente a Castellaneta

In relazione alle seguenti ipotesi di reato:

a) *Per il delitto previsto e punito **dagli artt. 110 e 615bis del c.p.** perché, in concorso tra loro, attraverso l'utilizzo di telecamere installate all'interno di una camera di un Bed & Breakfast, si procuravano indebitamente notizie e immagini attinenti la vita privata del Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, che veniva ripreso mentre aveva incontri intimi.*

Acc. In Castellaneta e Gioia del Colle il 16.06.2021

b) *Per il delitto previsto e punito **dagli artt. 110 e 612ter del c.p.** perché, in concorso tra loro, dopo aver realizzato i filmati di cui al capo a) che precede, li cedevano a terzi senza il consenso delle persone riprese.*

Accertato in Taranto il 16.06.2021



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto

c) Per il reato previsto e punito **dagli artt. 110 e 595, comma 3, del c.p.** perché, in concorso tra loro, creavano dei falsi profili on line dal contenuto lesivo dell' onore e della reputazione del Sindaco di Castellaneta Giovanni GUGLIOTTI.

Accertato in Taranto il 16.06.2021

Difesi d'ufficio dall'Avv. ANTONIO SANTORO DFL Foro di TARANTO GW STUDIO
IN TARANTO VIA PITAGORA, 33 TEL 0834535555 ; WA. 338 27 22245 (R.L. 3804)

Viste le innumerevoli denunce presentate da Giovanni GUGLIOTTI, sindaco di Castellaneta e Presidente della Provincia di Taranto, nelle quali si fa riferimento ad una sistematica attività di diffamazione in rete e alla realizzazione e successiva cessione a terzi di immagini attinenti alla sua sfera intima e personale.

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.;

DISPONE

1) la perquisizione:

2)

- a) delle abitazioni degli indagati ovvero di ogni altro immobile che dovesse risultare nella disponibilità dei suddetti;
- b) di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
- d) di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità dei soggetti indagati ovvero a loro intestati;
- e) delle persone degli indagati nonché di tutti gli altri soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con gli indagati potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei beni ricercandi;

2) il sequestro (ex art. 252 c.p.p.):



- a) dei loro cellulari, dei loro computer e di tutti gli apparati e supporti nella loro disponibilità che possano contenere filmati e immagini della vita privata del GUGLIOTTI e di tutta la documentazione ritenuta utile alle indagini.
- 3) che copia del presente decreto sia consegnato agli stessi indagati se presenti, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.; (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt.250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv.271/1989).

AUTORIZZA

1) la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà;

2) che, sussistendo ragioni d'urgenza, dovendo procedere contestualmente alla esecuzione di più decreti di perquisizione e ad esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, la perquisizione sia eseguita anche al di fuori dei limiti temporali di cui all'art.251, comma 1°, c.p.p.;

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forme di legge nonché a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'A.G. precedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto

- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
 - presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; conferire con il difensore anche se detenuto; ricevere avvisi e notificazioni; togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; presentare istanza di patteggiamento; rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria od al Pubblico Ministero; presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla Legge; avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;*
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa;
 1. ai fini dell'imposta può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 2000 ad euro 10.628,16;
 2. se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire 2 milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
 3. ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero all'imposta sostitutiva;
 4. si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incombeni di legge contestuali e conseguenti gli Ufficiali della Squadra Mobile della Questura di Taranto, con facoltà di sub-delega.

Taranto, 19.X.2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



(dott. Maurizio Carbone - Agg.)

(dott. Antonio NATALE - Sost..)

(Dott. Marco Colasciuta NARDUCCI - Sost.)

PROCURA REPUBBLICA TARANTO
E' copia conforme all'originale

Taranto, il 13.10.2021



Il funzionario giudiziario
(ditta Maria BIANCO)